

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda sezione)

10 giugno 2004

**nella causa C-454/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania<sup>(1)</sup>**

**«Direttiva 96/59/CE — Gestione dei rifiuti — Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotifenili»**

(2004/C 190/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima sezione)

10 giugno 2004

**nella causa C-87/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana<sup>(1)</sup>**

**«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto di taluni progetti pubblici o privati — Progetto "Lotto zero"»**

(2004/C 190/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-454/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. zur Hausen) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e R. Stüwe), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di predisporre o di comunicare alla Commissione, entro i termini prescritti, il programma previsto dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e R. Schintgen e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica federale di Germania, avendo omesso di predisporre, entro i termini prescritti, il programma previsto dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotifenili (PCB/PCT), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*

- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 17 del 19.1.2002.

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-87/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. N. van Beek e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. M. Massella Ducci Teri), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero — Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), richiedesse una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5–10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

<sup>(1)</sup> GU C 109 del 4.5.2002

1) Non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero — Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80», rientrante tra quelli enumerati all'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, richiedesse una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda sezione)

10 giugno 2004

nella causa C-168/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan <sup>(1)</sup>

(«Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 3 — Competenza in materia di delitti o quasi-delitti — Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto — Danno patrimoniale subito in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente»)

(2004/C 190/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-168/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rudolf Kronhofer e Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968, citata (JO 1972, L 299, p. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1; e — testo modificato — pag. 77), dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1), la

Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. H. von Holstein, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato che nel senso che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo di domicilio dell'attore in cui sarebbe localizzato il «centro patrimoniale» di quest'ultimo, per il solo motivo che egli vi avrebbe subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.

(<sup>(1)</sup> GU C 169 del 13.7.2002.)

## SENTENZA DELLA CORTE

(Grande sezione)

8 giugno 2004

nel procedimento C-220/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contro Wirtschaftskammer <sup>(1)</sup>

(«Principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile — Nozione di retribuzione — Riconoscimento, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento, dei periodi di servizio militare svolti — Possibilità di paragonare i lavoratori che effettuano un servizio militare e le lavoratrici che, alla fine del loro congedo di maternità, si avvalgono di un congedo parentale la cui durata non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento»)

(2004/C 190/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-220/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof, nella causa dinanzi